

ARTICOLO XVII SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 26

Qualsiasi controversia tra l'Istituto e il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra l'Istituto e il Governo, che non sia risolta per via di negoziati o con qualunque altro mezzo di regolamento concordato, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale composto da tre arbitri: uno nominato dal Direttore, uno nominato dal Governo e il terzo, che fungerà da Presidente del Tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta dell'una o dell'altra parte. Un voto di maggioranza degli arbitri sarà sufficiente per giungere ad una decisione, comprese le decisioni in materia procedurale, che sarà definitiva e vincolante per le parti.

ARTICOLO XVIII DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 27

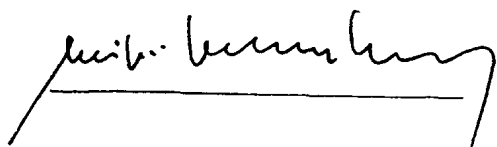
(a) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui esso sarà approvato dall'Istituto ed in cui il Governo Italiano avrà notificato all'Istituto l'avvenuta ratifica.

(b) A domanda di una o dell'altra parte avranno luogo consultazioni per eventuali modificazioni al presente Accordo.

(c) Questo Accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo che l'Istituto manterrà la propria sede nella Repubblica Italiana se non risolto anticipatamente per concorde volontà delle parti.

Fatto a Roma, il 28 marzo 1992 in un solo esemplare nelle lingue Italiana ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA
ITALIANA



PER L'ISTITUTO INTERNAZIONALE
DI DIRITTO PER LO SVILUPPO

